



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 565 del 15 DIC. 2016

**OGGETTO** Approvazione del Regolamento per la disciplina del Patrocinio Legale a favore dei dipendenti dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL**  
**DIRIGENTE S.S.D. AFFARI LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 14/12/2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente s.s.d. Affari Legali

*Am. Sarah Aveni*

**IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

**Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie**  
**Dott.ssa Emilia Martignoni**

*X Roberto Pavesi*

*A*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **565** del **15 DIC. 2016**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**richiamati**

- l'art. 25 CCNL 08/06/2000 Dirigenza Medica Veterinaria;
- l'art. 25 CCNL 08/06/2000 Dirigenza SPTA;
- l'art. 26 CCNL 20/09/2001 Comparto Sanità (integrativo CCNL 07/04/1999);

i quali individuano criteri, presupposti e modalità per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti delle Aziende del SSN, ove si verifichi l'apertura di un procedimento giudiziario di responsabilità civile, penale o contabile nei confronti dei medesimi per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

**considerato** che al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni relative all'assistenza legale per i dipendenti, la Direzione aziendale intende adottare uno specifico regolamento, che possa da un lato garantire univoche indicazioni ai dipendenti dell'Azienda che si trovino coinvolti in un procedimento giudiziale e dall'altro fornire criteri operativi agli uffici incaricati di procedere per assicurare la tutela legale ai medesimi;

**visto** il testo di Regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in virtù del quale, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali di cui ai CC.CC.NN.LL. citati, è stabilito –tra l'altro- che:

- il dipendente nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento giudiziario di natura civile, penale o contabile, per fatti od atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve comunicare tempestivamente l'inizio del procedimento alla s.c. Affari Generali e Legali, e comunque, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento;

*[Handwritten signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **565** del **15 DIC. 2016**

- la tutela legale, ove insussistente conflitto d'interesse, a scelta del dipendente è fornita dall'Azienda in via diretta, attraverso la nomina di un legale individuato nell'elenco aziendale dei professionisti avvocati approvato con deliberazione n. 498 del 10/11/2016 con assunzione immediata degli oneri economici da parte dell'Ente, ovvero in via indiretta, attraverso legale di propria fiducia;
- in tale ultima ipotesi, il dipendente che intenda essere assistito da un difensore di propria scelta, le relative spese di giudizio sono a carico del dipendente stesso, salvo rimborso da parte dell'Azienda in caso di esito favorevole del giudizio e nei limiti massimi della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione la tutela diretta, comunque non inferiore alla tariffa minima ordinistica, previa presentazione di fattura quietanzata;
- tenuto conto dei vincoli di bilancio e dell'obbligo di programmazione della spesa pubblica, per gli evidenti riflessi economici derivanti sull'Azienda dall'istituto del patrocinio legale, la mancata ottemperanza alle disposizioni regolamentari e, in particolare, la mancata comunicazione nei tempi e con le modalità prescritte in Regolamento preclude la possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo;

**dato atto** che con deliberazione n. 498 del 10/11/2016, l'Azienda ha approvato l'elenco di avvocati liberi professionisti, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, valevole per la selezione di patrocinatori per la tutela diretta dei dipendenti ai sensi degli artt. 25 CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA e art. 26 CCNL 20/09/2001 comparto Sanità;

**informate** le Rappresentanze ed Organizzazioni Sindacali aziendali di parte dirigenziale e comparto con nota a mezzo mail del 13/12/2016;

**ritenuto** pertanto opportuno procedere all'approvazione del Regolamento che disciplini il patrocinio legale per i dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell'Azienda;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di approvare il Regolamento per la disciplina del Patrocinio Legale a favore dei dipendenti dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, adottato in conformità agli artt. 25 CC.CC.NN.LL. 08/06/2000 Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA e art. 26 CCNL 20/09/2001 comparto Sanità;
- 2- di individuare la s.c. Affari Generali e Legali – s.s.d. Affari Legali, quale struttura responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **565** del **15 DIC. 2016**

- 3- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell'Azienda;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirella)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 565 del 15 DIC. 2016

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 16 DIC. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 10 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Elisa Ciuchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEI DIPENDENTI**

*Art. 25 dei CC.CC.NN.L dd. 08.06.2000 dell'Area dirigenziale Medica Veterinaria e SPTA  
e art. 26 del CCNL dd. 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999 del Comparto Sanità*

### **Indice**

ART. 1	<i>Oggetto</i>	2
ART. 2	<i>Principi generali</i>	2
ART. 3	<i>Conflitto d'interesse</i>	2
ART. 4	<i>Tipologie di tutela</i>	3
ART. 5	<i>Adempimenti del dipendente ad apertura del procedimento giudiziario</i>	3
ART. 6	<i>Assunzione diretta della tutela legale</i>	3
ART. 7	<i>Assunzione indiretta della tutela legale</i>	4
ART. 8	<i>Liquidazione dei compensi</i>	4
ART. 9	<i>Dolo o colpa grave: obbligo di refusione</i>	5
ART. 10	<i>Documentazione da allegare ai fini della liquidazione</i>	5
ART. 11	<i>Obbligatorietà</i>	6
ART. 12	<i>Disposizioni finali</i>	6
AII. 1	<i>Fac-Simile Istanza Di Tutela Legale Dirigenza/Comparto</i>	7
AII. 2	<i>Fac-Simile Istanza Di Rimborso Spese Legali/Peritali</i>	9
AII. 3	<i>Appendice Normativa</i>	10



## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Azienda, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.CC.NN.L., in favore dei dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, sia dirigenti che di comparto, coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, ivi compresa l'attività libero professionale intramuraria autorizzata.

2. Nel caso di cessazione dell'attività presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, la tutela verrà riconosciuta esclusivamente per fatti avvenuti durante l'esercizio della stessa ed alle condizioni previste dalla normativa contrattuale vigente in materia nonché ai sensi del presente Regolamento.

## **ART. 2 PRINCIPI GENERALI**

1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dipendente, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, con le modalità che seguono.

2. L'ammissione al patrocinio legale è quindi subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. apertura a carico del dipendente di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile;
- b. diretta connessione tra il procedimento giudiziario e l'attività professionale svolta dal dipendente a fini istituzionali e di libera professione intramuraria. I fatti e/o gli atti contestati devono essere stati realizzati nell'esercizio delle funzioni affidate all'interessato e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l'adempimento di un dovere e il compimento dell'atto o del fatto di cui trattasi;
- c. insussistenza di un conflitto di interessi tra gli atti e i fatti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione medesima.

## **ART. 3 CONFLITTO D'INTERESSE**

1. Ai fini della individuazione di conflitto d'interessi, l'Azienda terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario.

2. Sussiste conflitto di interessi quando i fatti e/o atti in contestazione si configurano in posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi pubblici propri dell'Azienda, ovvero idonei a ledere l'immagine dell'Amministrazione o a procurare danni alla stessa. A titolo meramente esemplificativo, sussiste conflitto di interessi nei seguenti casi:

- quando il procedimento giudiziario nei confronti del dipendente sia attivato ad opera dell'Azienda;
- quando l'Amministrazione sia parte offesa dalla condotta illecita e possa, pertanto, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori;
- quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
- quando sia stato avviato un giudizio innanzi alla Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio;
- quando si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente.

**ART. 4****TIPOLOGIE DI TUTELA**

1. Ai sensi della disciplina contrattualistica vigente in materia, nel caso di apertura di un procedimento giudiziario a carico di dipendenti, appartenenti al ruolo della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa nonché del comparto, si possono verificare le seguenti ipotesi:

**A) TUTELA LEGALE DIRETTA** (art. 25, comma 1, del CCNL dd. 08.06.2000 della Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA ed art. 26, comma 1, del CCNL dd. 20.09.2001 del Comparto): l'interessato può scegliere il legale tra quelli individuati dall'Azienda o dalla Compagnia di Assicurazione contraente della polizza per la responsabilità civile verso terzi vigente all'epoca dei fatti oggetto di accertamento giudiziario. In tale ipotesi, in assenza di condizioni ostative, l'Azienda assume a proprio carico ogni onere di difesa dell'interessato fin dall'apertura del procedimento ai sensi dell'art.6, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9;

**B) TUTELA LEGALE INDIRETTA** (art. 25, comma 2, del CCNL dd. 08.06.2000 della Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA ed art. 26, comma 2, del CCNL dd. 20.09.2001 del Comparto): l'interessato, qualora vi sia conflitto d'interesse o non ritenga di conferire il mandato ad uno dei professionisti indicati dall'Azienda, può designare in totale autonomia un legale di fiducia. In tale ipotesi l'avente diritto anticipa personalmente gli oneri di difesa e, nel caso di conclusione favorevole del procedimento nonché di accertata sussistenza di tutte le condizioni di operatività dell'istituto, può richiedere il rimborso delle spese sostenute per la difesa ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'interessato nomini più di un legale, i relativi oneri sono interamente a suo carico.

**ART. 5****ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE AD APERTURA DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO**

1. Il dipendente, che venga a conoscenza di un procedimento giudiziario a proprio carico per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, che intenda avvalersi della facoltà di tutela legale a carico dell'Azienda, deve:
  - a. dare comunicazione dell'avvio del procedimento giudiziario alla s.c. Affari Generali e Legali, utilizzando l'apposito allegato 1, nel più breve tempo possibile, e comunque, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento;
  - b. allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione inerente il procedimento giudiziario in questione;
  - c. dichiarare nella comunicazione se intenda avvalersi di un legale fiduciario iscritto nell'elenco dei professionisti avvocati dell'Azienda/Compagnia Assicurativa ovvero se intenda avvalersi ad un legale di propria fiducia indicandone il nominativo;
  - d. dichiarare all'Azienda, qualora ne sia in possesso, gli estremi di polizze personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale ed il relativo periodo di validità.
2. L'interessato è tenuto a collaborare attivamente con l'Azienda per l'accertamento delle circostanze che hanno determinato l'attivazione del procedimento stesso.
3. Qualora la presentazione tardiva della domanda precludesse la possibilità per l'Azienda di attivare le eventuali coperture assicurative in essere, applicabili al caso di specie, la tutela legale verrà negata al richiedente.

**ART. 6****ASSUNZIONE DIRETTA DELLA TUTELA LEGALE**

1. Una volta ricevuta la richiesta di patrocinio legale da parte di un dipendente, l'Azienda procede con la valutazione relativa alla sussistenza o meno di potenziale conflitto di interesse.



2. Verificata l'assenza di conflitto, l'Azienda comunica al dipendente la disponibilità ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa fornendo al medesimo, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, un'assistenza in forma diretta tramite un legale messo a disposizione dall'azienda stessa, individuato dall'albo dei professionisti legali aziendale con l'assenso del dipendente. L'albo è visionabile presso la s.c. Affari Generali e Legali. In tal caso ogni rapporto economico con il difensore individuato sarà curato in via diretta dall'Azienda.
3. L'assunzione diretta degli oneri difensivi da parte dell'Azienda è limitata ad un solo legale. Di conseguenza, qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia, a supporto di quello procuratogli dall'Azienda, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcun rimborso.
4. L'Azienda, su richiesta del dipendente, assume a proprio carico anche gli oneri di difesa necessari per la nomina di CTP mettendo a disposizione un consulente eventualmente affiancato da un ausiliario specialista, ove sia reso necessario della natura del procedimento giudiziario ovvero in caso in cui sia disposta una CTU a livello giudiziale.
5. In caso di fatti e/o atti ascrivibili alla responsabilità professionale civile e/o penale, ricompresi nella copertura assicurativa dell'Azienda, l'assistenza legale è fornita esclusivamente dalle compagnie stesse competenti ai sensi di polizza. In tali casi il legale designato per i dipendenti coincide con il legale incaricato dalla Compagnia Assicurativa, con costi interamente a carico di quest'ultima.

#### **ART. 7**

##### **ASSUNZIONE INDIRETTA DELLA TUTELA LEGALE**

1. In ossequio al principio di libera scelta del legale, qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Anche nel caso di scelta di tutela legale indiretta, il dipendente deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento giudiziario alla s.c. Affari Generali e Legali, utilizzando l'apposito allegato 1, nel più breve tempo possibile, e comunque, nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto, salvo comprovato legittimo impedimento, pena la decadenza dall'eventuale rimborso delle spese legali.
2. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione l'art. 6, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica<sup>1</sup>.
3. Ogni rapporto economico intercorre direttamente tra dipendente e difensore. Per ottenere il rimborso, secondo quanto previsto al comma 1, il dipendente è tenuto a presentare istanza utilizzando l'apposito modello 2 allegato al presente regolamento.
4. La tutela legale indiretta si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente l'assistenza legale diretta di cui all'art. 6 per presunto conflitto di interesse.

#### **ART. 8**

##### **LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1. L'Azienda procede alla liquidazione degli oneri di difesa soltanto a seguito di conclusione favorevole del procedimento.
2. In caso di conclusione favorevole, l'Amministrazione procede:
  - alla diretta liquidazione delle spettanze al legale, nell'ipotesi di tutela legale diretta ex art. 6;

<sup>1</sup> Da intendersi attualmente riferito all'applicazione ai valori tabellari del DM 55/2014.

- al rimborso in favore dell'avente diritto della parcella quietanzata del legale, nell'ipotesi di tutela legale indiretta ex art. 7 e fermi gli adempimenti ex art. 10.
3. Nel caso di condanna del dipendente con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave e negli altri casi di conclusione non favorevole del giudizio, fatte salve le ulteriori doverose iniziative presso le competenti Sedi, l'Azienda procede:
- al recupero a carico dell'interessato di quanto eventualmente anticipato per le spese di difesa nell'ipotesi di tutela legale diretta ex art. 6;
  - al rigetto dell'istanza di rimborso nell'ipotesi di tutela legale indiretta ex art. 7.
4. A titolo esemplificativo, si ha "conclusione favorevole" del procedimento nelle seguenti ipotesi:
- 4.1. in materia penale: quando vi sia la conclusione del procedimento (e/o delle indagini preliminari) per archiviazione assolutoria o del processo con sentenza di non luogo a procedere ovvero quando il dipendente sia assolto o prosciolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; od ancora perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa. Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, ecc.) non legittimano al rimborso delle spese legali.
- 4.2. in materia civile: quando la sentenza escluda qualsivoglia responsabilità a carico del dipendente, sia di natura contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 4.3. in materia contabile: quando la sentenza del giudice contabile accerti l'insussistenza di responsabilità a carico del dipendente per danno erariale.
5. Al dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale diretto per presunto conflitto d'interesse, qualora l'azienda all'esito del procedimento giudiziario riscontri la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio legale, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nei limiti di cui all'art. 7 e secondo le forme ex art. 10.

## **ART. 9**

### **DOLO O COLPA GRAVE: OBBLIGO DI REFUSIONE**

1. Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, è tenuto a rifondere all'Azienda ogni onere sostenuto dalla stessa per la sua difesa. A tal fine l'Azienda applica la normativa generale in materia di ripetizione di emolumenti indebiti, provvedendo, ove possibile, a trattenere il credito dalle ordinarie spettanze retributive
2. E' fatta salva ogni azione di denuncia alla Corte dei Conti per i profili di competenza.

## **ART. 10**

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE**

1. L'assunzione indiretta (rimborso) degli oneri legali presuppone che il dipendente compri all'Azienda l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione di fattura/parcella debitamente quietanzata dal proprio difensore di fiducia.
2. Ai fini della liquidazione degli oneri di difesa (tutela legale indiretta) il dipendente deve trasmettere la seguente documentazione:
- sentenza o provvedimento definitivo con l'indicazione della data di passaggio in giudicato;
  - copia della fattura/parcella quietanzata con prospetto analitico dell'attività svolta dal difensore, fattura quietanzata del consulente tecnico di parte, qualora nominato, nonché ogni ulteriore documentazione utile alla disamina dell'istanza;

- dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicuratrici.

**ART. 11**  
**OBBLIGATORIETA'**

1. Tenuto conto dei vincoli di bilancio e dell'obbligo di programmazione della spesa pubblica, per gli evidenti riflessi economici derivanti sull'Azienda dall'istituto del patrocinio legale tutti gli adempimenti procedurali previsti dal presente Regolamento a carico del dipendente costituiscono un onere per il medesimo: pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

**ART. 12**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di adozione.
2. Il Regolamento viene, altresì, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito *intranet* aziendale.

**ALLEGATI**

- ALL.TO 1: FAC-SIMILE ISTANZA DI TUTELA LEGALE DIRIGENZA/COMPARTO
- ALL.TO 2: FAC-SIMILE ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI/PERITALI
- ALL.TO 3: APPENDICE NORMATIVA

**ALLEGATO 1**  
**Fac-Simile istanza di patrocinio legale**

Spett.le  
ASST Centro Specialistico Ortopedico  
Traumatologico G. Pini-CTO  
Affari Generali e Legali  
MILANO

**Oggetto: istanza di patrocinio legale ai sensi del Regolamento dell'ASST Gaetano Pini-CTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Dipendente di questa Azienda in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MATR. \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data \_\_\_\_\_ del:

☐ procedimento civile \_\_\_\_\_

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

☐ procedimento penale \_\_\_\_\_

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

☐ procedimento contabile \_\_\_\_\_

(indicare gli estremi e produrre copia dell'atto comunicato/notificato)

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi dell'Azienda e che è inerente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Presa visione del Regolamento aziendale per il patrocinio legale in favore dei dipendenti e a conoscenza dei contenuti

- dall'art. 25 del CCNL 08/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria // Dirigenza SPTA
- dell'art. 26 CCNL 20.09.2001, integrativo CCNL 07.04.1999 Comparto Sanità

"1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente/dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente/dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso

delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'Azienda dovrà esigere dal dirigente/dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa."

#### CHIEDE

- ☐ di voler usufruire dell'assistenza legale diretta (avvocato individuato nell'ambito dell'elenco professionisti individuati dall'Azienda ovvero designato da Compagnia Assicurativa) nominando proprio difensore l'avvocato

con studio in \_\_\_\_\_

- ☐ di voler usufruire dell'assistenza legale indiretta (avvocato di fiducia scelto dal dipendente in sostituzione di quello indicato dall'Azienda) nominando proprio difensore l'avvocato

con studio in \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

consapevole che:

1) per l'assistenza legale diretta, l'Azienda assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, in applicazione dei limiti tariffari imposti ai legali fiduciari dell'Azienda;

2) per l'assistenza legale indiretta, l'Azienda, secondo le modalità previste dai succitati CCCCNLL, procederà al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, dietro presentazione di fattura quietanzata in originale unitamente a copia conclusiva del giudizio, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Azienda, nel caso in cui il dipendente avesse optato per il legale fiduciario aziendale e, comunque, non superiore alla tariffa minima ordinistica, fermo restando a carico del dipendente la restante somma eccedente.

Il/la sottoscritto/a, consapevole, altresì, delle sanzioni penali, di cui all'art.76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. cit.,

#### DICHIARA

- ☐ di essere assicurata/o per la Tutela Legale con la Compagnia \_\_\_\_\_

avente sede in \_\_\_\_\_, alla quale è stata/non è stata inoltrata denuncia, in merito ai fatti;

- ☐ di non essere assicurata/o, in ordine al rimborso degli oneri difensivi sostenuti, con alcuna Compagnia Assicurativa.

#### DICHIARA

Inoltre di accettare tutte le disposizioni del Regolamento Aziendale sul patrocinio legale in favore dei dipendenti.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 s.m.i.

(Luogo e data) .....

Firma.....



## ALLEGATO 2

## Fac-Simile istanza rimborso spese legali/peritali

Spett.le  
ASST Centro Specialistico Ortopedico  
Traumatologico G. Pini-CTO  
Affari Generali e Legali  
MILANO

**Oggetto: istanza di rimborso spese legali /peritali ai sensi del Regolamento dell'ASST Gaetano Pini-CTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Dipendente di questa Azienda in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MATR. \_\_\_\_\_

in servizio presso \_\_\_\_\_

comunica che il procedimento giudiziario RGNR n. \_\_\_\_\_ avanti  
\_\_\_\_\_ è stato definito come da atto allegato.

Precisa che il provvedimento è passato in giudicato il \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Pertanto il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per spese legali/peritali.

A tal fine allega:

- copia del provvedimento che definisce il procedimento giudiziario;
- copia parcella analitica dell'attività svolta dal difensore;
- fattura debitamente quietanzata dal difensore avv. \_\_\_\_\_;
- fattura debitamente quietanzata dal consulente \_\_\_\_\_;
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, consapevole, altresì, delle sanzioni penali, di cui all'art.76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. cit.,

**DICHIARA**

☐ di non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie assicurative il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

☐ di essere assicurata/o per la Tutela Legale con la Compagnia \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_, alla quale è stata inoltrata denuncia in merito ai fatti, che prevedono a favore del dichiarante il diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 s.m.i.

(Luogo e data) .....

Firma.....

**ALLEGATO 3**  
**Appendice normativa****DISCIPLINA CONTRATTUALISTICA DEL PATROCINIO LEGALE****ART. 25 CCNL 08.06.2000 Dirigenza Medica e Veterinaria****ART. 25 CCNL 08.06.2000 Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA)****Patrocinio legale**

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del D.P.R. 270/1987.

**ART. 16, comma 2 CCNL 17.10.2008 Dirigenza Medica e Veterinaria****ART. 18, comma 2 CCNL 17.10.2008 Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA)****Copertura assicurativa e tutela legale**

2. Le Aziende, al fine di favorire l'ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

**ART. 26 CCNL 20.09.2001 integrativo CCNL 07.04.1999 Comparto Sanità****Patrocinio legale**

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.